

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 5/5/2009

BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2009

Dal 28/4/2009 è entrato in vigore il cosiddetto regime Iva per cassa, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di attuazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con tale decreto è stato definito l'ultimo ma fondamentale tassello che ancora mancava, e cioè la fissazione del volume d'affari che non deve essere superato dai contribuenti che intendono avvalersi di questa nuova opportunità.

Secondo il decreto, dunque, possono utilizzare il nuovo regime "i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 200.000 euro".

Le ulteriori caratteristiche del regime IVA per cassa sono le stesse già messe in evidenza nel nostro Bollettino informativo n.1/2009, che qui riepiloghiamo per comodità.

Innanzitutto l'IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi assoggettate alla disciplina in questione diviene esigibile, e quindi deve essere versata, solo dopo l'incasso del corrispettivo. L'imposta, comunque, sarà in ogni caso dovuta una volta trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima della scadenza del termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive: in questo caso, infatti, l'esigibilità è rinviata al termine della procedura. Allo stesso modo, trascorso un anno dall'operazione il cessionario/committente potrà comunque detrarre l'imposta pur non avendo effettuato il pagamento, inserendola nella liquidazione in cui scade l'anno dall'effettuazione dell'operazione.

Le fatture per le quali il contribuente intende avvalersi della nuova disciplina dovranno recare l'indicazione "operazione con imposta a esigibilità differita ai sensi dell'articolo 7 D.L.

29/11/2008 n.185"; tale indicazione, infatti, è necessaria affinché l'acquirente del bene o del servizio sia messo a conoscenza del fatto di poter a sua volta detrarre l'imposta soltanto dopo l'effettuazione del pagamento.

In caso di pagamenti parziali l'IVA diverrà esigibile per il cedente/prestatore e parallelamente detraibile per il cessionario/committente in proporzione all'importo pagato rispetto al totale del corrispettivo.

Il nuovo regime si applica soltanto alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione: pertanto sono escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori o dei soggetti IVA che effettuano acquisti nell'ambito della sfera personale.

La nuova normativa, inoltre, non si applica a chi si avvale di regimi speciali (ad esempio soggetti che applicano il regime del margine, agenzie di viaggio, agricoltori, ecc.) ed alle operazioni soggette al *reverse charge*.

Da notare che il regime dell'IVA per cassa può essere applicato, da chi possiede i requisiti sopra ricordati, anche soltanto per alcune delle operazioni effettuate (non è necessario, cioè, applicarlo sempre); importante ricordare, però, che il regime stesso cessa di avere applicazione dal momento in cui, nel corso dell'anno solare, viene superato il limite di 200.000 euro di volume d'affari.

In definitiva, dunque, chi intende avvalersi di questa possibilità dovrà monitorare costantemente il proprio fatturato, in quanto le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia non potranno fruire del regime dell'esigibilità differita, che rimarrà invece valido per le operazioni effettuate precedentemente.

Come già ricordato nelle nostre precedenti comunicazioni, comunque, bisogna tener presente che l'applicazione del nuovo regime costituirà un aggravio negli adempimenti contabili sia dei soggetti che decideranno di utilizzarla, sia dei soggetti che riceveranno è fatture ad esigibilità differita, i quali, come detto sopra, potranno far confluire nella liquidazione tali fatture solo dopo averle pagate: pertanto sia gli uni che gli altri dovranno sdoppiare la contabilità IVA per tener conto dei diversi momenti di esigibilità (o, parallelamente, di detraibilità) dei documenti emessi (o ricevuti).